



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997)

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 05/03/2021

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto finalità e limiti del regolamento	3
TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE	3
Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe	3
Art. 3 - Agevolazioni	3
Art. 4 - Rapporti con il cittadino e diritto di informazione	4
CAPO II – CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA	4
Art. 5 - Attività di controllo	4
Art. 6 - Accessi, ispezioni, verifiche.....	5
Art. 7 - Avvisi di accertamento.....	5
Art. 8 - Avviso di accertamento esecutivo tributario.....	6
Art. 9 - Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale.....	6
Art. 10 - Notificazione degli atti e costi di elaborazione	7
CAPO III – RISCOSSIONE RIMBORSI E COMPENSAZIONE	7
Art. 11 - Riscossione ordinaria	7
Art. 12 – Recupero bonario.....	8
Art. 13 - Riscossione coattiva	8
Art. 14 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento.....	9
Art. 15 – Dilazione di pagamento	9
Art. 16 – Rimborsi	10
Art. 17 – Compensazione.....	11
Art. 18 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi (di natura tributaria e patrimoniale)	11
Art. 19 – Discarico per crediti inesigibili.....	12
CAPO IV – LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI	12
Art. 20 – Limiti per l’avvio delle procedure di riscossione coattiva.....	12
Art. 21 - Limiti per il recupero di crediti nell’ambito delle procedure concorsuali.....	12
CAPO V – SANZIONI.....	13
Art. 22 - Criteri generali per la graduazione della sanzione	13
Art. 23 - Ravvedimento.....	13
TITOLO III – STRUMENTI DEFLATTIVI.....	14
Art. 24 - Ambito di applicazione dell’autotutela	14
Art. 25 – Istituto dell’accertamento con adesione.....	14
Art. 26 - Attivazione del procedimento di definizione	15
Art. 27 - Procedimento ad iniziativa dell’ufficio comunale.....	15
Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	15
Art. 29 - Contraddittorio	16
Art. 30 - Atto di accertamento con adesione.....	17
Art. 31 – Perfezionamento dell’accertamento con adesione.....	17
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	18
Art. 32 - Norme transitorie e finali	18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto finalità e limiti del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singola entrata.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

Art. 3 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge, successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Art. 4 - Rapporti con il cittadino e diritto di informazione

1. I rapporti tra il cittadino ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

2. Gli uffici assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. Gli uffici mettono a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria o al versamento delle entrate non tributarie da corrispondere al Comune. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

4. Il Comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte degli utenti dei loro obblighi e dei diritti e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

5. Gli uffici non possono richiedere all'utente documenti o informazioni già in possesso del Comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

CAPO II – CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 5 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.

2. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

3. I vari uffici comunali trasmettono all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione, nonché di agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.

4. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, ed in particolare l'attività di controllo in ambito tributario, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e considerato che in materia di regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi, l'art. 52 c.5 del D.Lgs. 446/1997 consente che tali attività possano essere effettuate anche mediante il ricorso alle forme associative tra enti locali; a partire dal 01/01/2019, tramite l'adesione alla "*Convenzione per il conferimento delle funzioni relative alle entrate di natura tributaria al servizio associato entrate tributarie*" tra il Comune di Pioraco e l'Unione Montana Potenza Esino Musone, con sede a San Severino Marche (Mc), è stata affidata a quest'ultima, con deliberazione di consiglio nr. 32 del 19/07/2018, l'attività di controllo delle entrate tributarie (ICI, IUC, IMU, TARI, TARSU e TARES);

5. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

6. In caso di affidamento in concessione o in convenzione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione o convenzione.

7. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 6 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo, l'Ufficio Tributi può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.

2. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente, si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.

3. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

Art. 7 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è uniformata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge

28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 8 - Avviso di accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9 - Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10 - Notificazione degli atti e costi di elaborazione

1. La trasmissione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- c) posta elettronica certificata.

2. Qualora la notifica venga effettuata tramite il servizio postale verrà addebitata al contribuente la somma di € 6,00.

3. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto fino ad un massimo di 300 euro, ovvero, pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze;

4. Nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

5. Le spese di notifica sono ripetibili nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative vigenti. Gli atti sono in ogni caso inviati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

CAPO III – RISCOSSIONE RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 11 - Riscossione ordinaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;

- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Nel caso in cui la riscossione delle entrate comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 12 – Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata può notificare, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile del credito comunale provvede di norma a notificare l'atto di cui al precedente articolo 9, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata:

- a) mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione;
- b) in proprio dal Comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettere a) e b), del d.lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.
- c) tramite l'Unione Montana Potenza Esino Musone con sede a San Severino Marche (MC) in via Viale Mazzini, 29 P.IVA 01874330432 in virtù dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 52 c. 5 del D.Lgs. 446/1997 con deliberazione di consiglio nr. 33 del 19/07/2018 per il conferimento delle funzioni in materia di riscossione coattiva dei crediti aventi natura tributaria;

2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità

di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune;
- b) l'Unione Montana Potenza Esino Musone con sede a San Severino Marche (MC) in via Viale Mazzini, 29 P.IVA 01874330432 in virtù dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. dell'art. 52 c. 5 del D.Lgs. 446/1997 con deliberazione di consiglio nr. 33 del 19/07/2018 per il conferimento delle funzioni in materia di riscossione coattiva dei crediti aventi natura tributaria;
- c) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- d) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

6. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

Art. 14 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi; oppure i contribuenti possono essere rimessi in termini, nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione, la dilazione dei termini di versamento o la rimessione in termini viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 15 – Dilazione di pagamento

1. Il funzionario responsabile delle entrate può consentire, eccezionalmente, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà il pagamento dilazionato di arretrati di tributi e di entrate patrimoniali in rate mensili che non potranno essere di importo inferiore ad € 50,00 ognuna.

2. Per situazione di difficoltà si intendono:

- condizioni economiche sfavorevoli;

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca lo svolgimento della normale attività lavorativa.

3. La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio tributi e dovrà contenere l'esatta indicazione di tutti i debiti nei confronti dell'Ente e la motivazione alla base della richiesta di rateizzazione presentata;

4. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati come previsto dall'art. 18, comma 1, del presente Regolamento e secondo le seguenti modalità:

- fino ad € 500,00 fino a n. 6 rate mensili;
- da € 500,01 ad € 1.500,00 fino a n. 12 rate mensili;
- da € 1.500,01 ad € 3.000,00 fino a 18 rate mensili;
- da € 3.000,01 ad € 5.000,00 fino a 24 rate mensili;
- oltre € 5.000,00 fino a 36 rate mensili.

5. Nel caso di mancato pagamento di numero due (02) rate, anche non consecutive, nell'arco di sei (06) mesi nel corso del periodo di rateizzazione il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento, la residua somma non pagata sarà oggetto di riscossione coattiva.

6. Per importi superiori a € 25.000,00 il funzionario responsabile deve richiedere al debitore apposita fideiussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

7. L'accoglimento della richiesta di rateizzazione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione, è subordinata all'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni concesse al contribuente.

8. L'importo di ogni singola rata è arrotondata all'unità euro.

Art. 16 – Rimborsi

1. Il cittadino può chiedere il rimborso delle somme versate al Comune e non dovute entro il termine specificamente previsto dalle norme disciplinanti la singola entrata. Qualora non sia previsto un diverso termine, si fa riferimento alle norme generali in materia di prescrizione.

2. Il funzionario responsabile dell'entrata, entro il termine previsto dalle norme disciplinanti le singole entrate, procede all'esame dell'istanza di rimborso e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

3. Per i tributi, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque (05) anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede entro centottanta giorni all'esame dell'istanza e all'emissione del provvedimento di accoglimento o diniego.

Art. 17 – Compensazione

1. È ammessa la compensazione tra debiti e crediti relativi a entrate comunali, sia tributarie che extra-tributarie, purché si tratti di somme certe, liquide ed esigibili, secondo le modalità e i limiti stabiliti negli articoli seguenti.

2. La compensazione può essere richiesta dal contribuente, entro i termini di versamento dei singoli tributi, o dei provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla richiesta di rimborso, precisando che intende portare in detrazione dall'importo dovuto:

- a) eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti;
- b) eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti;
- c) eventuali somme a credito relative a entrate comunali di natura non tributaria.

3. La richiesta di cui al comma 2 deve contenere, oltre alle generalità del contribuente, l'indicazione dell'anno di imposta, la tipologia dei tributi o altre entrate da compensare, l'attestazione che si tratti di somme certe, liquide ed esigibili; le modalità di calcolo, la data dell'avvenuto versamento e l'entità dell'importo che si vuole compensare.

4. Il responsabile del Servizio Finanziario verifica la correttezza della compensazione richiesta dal contribuente, con particolare riguardo alla corrispondenza degli importi a credito e a debito dallo stesso dichiarati. Qualora riscontri delle difformità tra tali dati e le risultanze presenti nelle proprie banche dati, invia apposita comunicazione al contribuente, precisando le motivazioni per cui la compensazione non può essere ammessa, in tutto od in parte, ed invitando ad eventuale integrazione dei dati forniti. In caso contrario, con proprio provvedimento, valuta l'accoglimento della richiesta, avuto riguardo alla economicità dell'operazione ed alle probabilità di riscossione spontanea dei crediti, nell'interesse dell'Ente.

5. La compensazione può inoltre essere avviata d'ufficio, avuto riguardo alle eventuali difficoltà che potrebbero insorgere per l'Ente nella riscossione, qualora il contribuente per il quale sia stato definitivamente accertato un credito per entrate tributarie o extra-tributarie, risulti debitore nei confronti del Comune previa quantificazione con avvisi di accertamento definitivi.

Art. 18 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi (di natura tributaria e patrimoniale)

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale;

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160/2019.

Art. 19 – Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, possono essere dichiarati provvisoriamente inesigibili sulla base di valutazioni del responsabile dell'entrata sullo stato delle singole procedure.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

CAPO IV – LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 20 – Limiti per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva

1. Avuto riguardo alla economicità della gestione dell'attività relativa, non si procede all'emissione di ingiunzione fiscale per somme inferiori a 20,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità.
2. Il debito, di cui al comma 1, rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salvo prescrizione.

Art. 21 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti vantati dal Comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - a) spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - b) consistenza della massa attiva;
 - c) tempi per ottenere il pagamento;
 - d) profili di rischio di una eventuale azione legale.
2. Il recupero del credito è considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione conseguente, qualora l'importo dello stesso sia complessivamente inferiore a € 500,00, oppure qualora, indipendentemente dal suo ammontare, sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure.
3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito è effettuata dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato. L'abbandono dell'attività di recupero crediti deve risultare da specifico atto.

CAPO V – SANZIONI

Art. 22 - Criteri generali per la graduazione della sanzione

1. Per le violazioni connesse a ciascun singolo tributo, sono applicabili le sanzioni previste per ciascuno dalle specifiche disposizioni legislative. Si applicano, inoltre, le norme generali in materia di sanzioni, previste dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Il funzionario responsabile del tributo applica generalmente la sanzione nella misura minima prevista dalla legge, salvo che sussistano casistiche che rendano opportuna una graduazione della stessa in misura superiore, valutando, per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, tutti i dati ed elementi in suo possesso, avendo riguardo anche ad eventuali recidive e alla collaborazione prestata dal contribuente.

Art. 23 - Ravvedimento

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, qualora il contribuente provveda a sanare una violazione tributaria, la sanzione è ridotta della misura prevista dalla norma di cui sopra, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, al fine di consentire all'ufficio la corretta imputazione del versamento.

TITOLO III – STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 24 - Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo, al fine di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal Comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

5. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può comunque procedere all'annullamento, nei casi in cui vengano riscontrate le seguenti evidenze:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti.

Art. 25 – Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non in-

cidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento conseguenti un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

Art. 26 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 27 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, un invito a comparire.

2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:

- il tributo;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
- il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 27, qualora riscontri nello stesso elementi suscettibili di valutazione che possono portare

ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna diretta all'Ufficio Protocollo o PEC, indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo. La sospensione cessa prima del termine, qualora sia dichiarata l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi del comma 6, lettera a), del presente articolo, o in caso di mancata comparizione al contraddittorio di cui al comma 2 dell'articolo 30.
5. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta, da parte del contribuente, istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
6. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione, da notificare al contribuente;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 29 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti, in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 30 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 31 – Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

3. L'accertamento con adesione perfezionato con il pagamento non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

4. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:

- a) definizione riguardante accertamenti parziali;
- b) sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

5. Qualora il contribuente non provveda al versamento dell'importo definito nell'atto di accertamento con adesione entro i termini previsti, il funzionario responsabile del tributo, se rileva l'esistenza di interesse pubblico al perfezionamento dell'atto, invia una richiesta di regolarizzazione, invitando al pagamento entro il termine inderogabile di quindici giorni, avvisando che, in mancanza, l'atto di definizione dell'accertamento verrà a decadere.

6. In assenza di perfezionamento, nei casi di cui all'articolo 29 l'Ufficio Tributi provvede all'emissione dell'avviso di accertamento; nei casi di cui all'articolo 30 torna ad esplicitare i suoi effetti l'avviso di accertamento già notificato.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento comunale delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n 14 del 2 marzo 2001.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

* * * * *